

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di controllore di impianti a combustione

- indirizzo professionale legna
- indirizzo professionale olio e gas

del **09 DIC. 2024**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati* hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli impianti a combustione alimentati con olio, gas o legna, devono rispettare i valori limite di emissione prescritti dall'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA).

A seconda dell'indirizzo professionale, i controllori di impianti a combustione eseguono controlli o misurazioni secondo le raccomandazioni emanate dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) *Misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio «extra-leggero», gas o legna*. Controllano il rispetto dei valori limite di emissione e la plausibilità dei valori misurati e li confrontano con le disposizioni dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA).

Se gli impianti a combustione non soddisfano i requisiti di igiene dell'aria o energetici, ne consegue un ordine di regolazione o di risanamento. Il primo viene emesso dai controllori di impianti a combustione, il secondo dall'autorità esecutiva competente. I controllori di impianti a combustione supportano le autorità competenti nel ripristino della legalità degli impianti a combustione.

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Inoltre, illustrano agli utenti misure e possibilità per un funzionamento a basse emissioni dell'impianto.

In caso di reclami presentati dai residenti di una determinata zona, i controllori di impianti a combustione esaminano i fatti sul posto per conto dell'autorità competente. Determinano se sussiste una violazione delle disposizioni legali e illustrano alle parti coinvolte le basi giuridiche e gli effetti sull'igiene dell'aria. Infine, indicano le possibili misure da adottare e svolgono i lavori amministrativi necessari.

I controllori di impianti a combustione eseguono i controlli sugli impianti a combustione dei propri clienti. La parte amministrativa del lavoro viene svolta in ufficio. L'utenza (i clienti) dei controllori di impianti a combustione è costituita dai proprietari e dai gestori degli impianti, dai proprietari di immobili privati e dalle agenzie immobiliari. Altri interlocutori importanti sono i rappresentanti delle autorità esecutive.

1.22 Principali competenze operative

- preparano il controllo degli impianti a combustione
- eseguono il controllo visivo degli impianti a combustione alimentati a legna e del deposito di combustibile (indirizzo professionale legna)
- eseguono misurazioni delle emissioni degli impianti a combustione alimentati a legna (indirizzo professionale legna)
- eseguono misurazioni delle emissioni degli impianti a combustione alimentati a olio e gas (indirizzo professionale olio e gas)
- giudicano i valori delle emissioni misurati negli impianti a combustione
- prendono provvedimenti in caso di emissioni elevate
- consigliano e informano i gestori degli impianti a combustione e i rappresentanti delle autorità
- agiscono in modo appropriato in caso di controversie

1.23 Esercizio della professione

I controllori di impianti a combustione verificano il rispetto delle disposizioni dell'OIA. Le misurazioni delle emissioni vengono effettuate principalmente durante la stagione di riscaldamento (semestre invernale). Per questo motivo, i controllori di impianti a combustione di solito non svolgono la loro attività a tempo pieno.

In qualità di specialisti, i controllori di impianti a combustione vengono spesso interpellati per una consulenza. Pertanto, anche la conduzione di colloqui con i gestori o i proprietari degli impianti è un ambito di competenza importante.

Forniscono consulenza su vari temi, tra cui il funzionamento ottimale dell'impianto a combustione o le possibili integrazioni e modifiche per ottimizzare il sistema. Devono inoltre essere in grado di informare adeguatamente l'utenza su argomenti rilevanti per l'ambiente, come l'inquinamento atmosferico, l'efficienza energetica e la protezione del clima.

Il controllo degli impianti a combustione è una misura efficace per combattere l'inquinamento atmosferico alla fonte. I reclami relativi agli impianti a combustione possono avere conseguenze finanziarie considerevoli per i gestori di tali impianti. Le misurazioni devono essere eseguite in maniera conforme dal punto di vista procedurale per garantire risultati giuridicamente fondati. La corretta registrazione e verbalizzazione dei risultati è di fondamentale importanza. I professionisti che eseguono i controlli degli impianti a combustione hanno quindi un compito di grande responsabilità.

Gli sviluppi tecnologici nel settore degli impianti a combustione, ma anche le mutate condizioni quadro legali, impongono ai controllori di impianti a combustione un aggiornamento costante.

- 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura
- I controllori di impianti a combustione forniscono un contributo essenziale all'ottimizzazione dell'igiene dell'aria e all'ottimizzazione energetica del parco impiantistico. Inoltre, contribuiscono a un migliore funzionamento degli impianti a combustione, in particolare di quelli alimentati a legna. Attraverso la loro attività influenzano la quantità di inquinanti emessi nell'atmosfera e migliorano l'efficienza energetica degli impianti a combustione. Con i loro interventi contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi svizzeri in materia di energia, ambiente e clima.

1.3 Organo responsabile

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:
- feusuisse (Associazione dei fumisti, piastrellisti e costruttori di canne fumarie)
 - ImmoClima Svizzera (ICS)
 - Riscaldamenti a legna Svizzera (Associazione impianti a legna e sistemi di filtraggio)
 - Spazzacamino Svizzero
 - Associazione svizzera dei controllori di impianti di combustione (ASCC)
- 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ è composta da almeno 5 membri, di cui almeno uno per l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e la Società svizzera dei responsabili della protezione dell'aria (CercI'Air). I membri sono eletti dalle rispettive organizzazioni, da CercI'Air e dall'UFAM per un mandato di 4 anni.
- 2.12 La commissione GQ si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.21 La commissione GQ:
- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame e il budget disponibile;
 - c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;

- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;

- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹;
- g) l'indicazione dell'indirizzo professionale prescelto.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso dell'attestato federale di capacità di spazzacamino, installatore di riscaldamenti, progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento, fumista o è in possesso dell'attestato professionale federale di specialista in sistemi termici o termista o di una qualifica equivalente e può attestare almeno due anni di pratica professionale nel settore degli impianti a combustione;

oppure

- b) è in possesso di un altro attestato federale di capacità, di un altro attestato professionale federale o di una qualifica equivalente e può attestare almeno tre anni di pratica professionale nel settore degli impianti a combustione;

e

- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- a) Moduli per entrambi gli indirizzi professionali
 - BP1 Fondamenti della tecnologia di misurazione delle emissioni per l'igiene dell'aria
 - BP2 Valutazione e consulenza
 - BP3 Igiene dell'aria e diritto ambientale
- b) Moduli per l'indirizzo professionale legna:
 - H1 Autorizzazione alla misurazione degli impianti alimentati a legna
 - H2 Controllo visivo delle ceneri e dei combustibili
- c) Moduli per l'indirizzo professionale olio e gas:
 - OG1 Autorizzazione alla misurazione di impianti alimentati a olio e a gas

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame o in appendice alle stesse.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 12 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 10 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) paternità;
 - c) malattia e infortunio;
 - d) lutto nella cerchia ristretta;
 - e) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Indirizzo professionale legna:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Competenze specifiche per i controlli degli impianti a combustione	scritto	60 minuti
2 Colloquio tecnico sui controlli degli impianti alimentati a legna	orale	45 minuti, più 60 minuti di preparazione
Totale		1 h 45 minuti, più 60 minuti di preparazione

Indirizzo professionale olio e gas:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Competenze specifiche per i controlli degli impianti a combustione	scritto	60 minuti
3 Colloquio tecnico sui controlli degli impianti alimentati a olio e gas	orale	45 minuti, più 60 minuti di preparazione
Totale		1 h 45 minuti, più 60 minuti di preparazione

L'esame finale è costituito dalle seguenti parti d'esame intermodulari:

Per entrambi gli indirizzi:

Parte d'esame 1: Competenze specifiche per i controlli degli impianti a combustione

In questa parte d'esame vengono testati i campi di competenze operative 1, 5, 6 e 7. Vengono assegnati compiti relativi a diverse conoscenze specialistiche e situazioni complesse nel campo del controllo degli impianti a combustione. I compiti sono impostati sotto forma di casi di studio, ma possono anche includere altre forme di domande come quesiti a scelta multipla, parti di testo da completare o domande a risposta aperta.

Per l'indirizzo professionale legna:

Parte d'esame 2: Colloquio tecnico sui controlli degli impianti alimentati a legna

Questa parte d'esame si concentra sui campi di competenze operative 2 e 3, ma le domande possono riguardare anche altri campi di competenze operative. I quesiti sui vari aspetti del controllo della combustione della legna vengono risolti sulla base di casi pratici complessi. Allo stesso tempo, viene esaminato il ruolo di consulente per la riduzione degli inquinanti o per eventuali risanamenti.

I candidati hanno a disposizione 60 minuti per analizzare i casi. Al termine dei 60 minuti, presentano i loro risultati e rispondono alle domande approfondite dei periti durante un colloquio tecnico, a cui viene assegnata una valutazione.

Per l'indirizzo professionale olio e gas:

Parte d'esame 3: Colloquio tecnico sui controlli degli impianti a combustione alimentati a olio e gas

Questa parte d'esame si concentra sul campo di competenze operative 4, ma le domande possono riguardare anche altri campi di competenze operative. I quesiti su vari aspetti dei controlli degli impianti a combustione alimentati a olio e gas vengono risolti sulla base di casi pratici complessi. Allo stesso tempo, viene esaminato il ruolo di consulente per la riduzione degli inquinanti o per eventuali risanamenti.

I candidati hanno a disposizione 60 minuti per analizzare i casi. Al termine dei 60 minuti, presentano i loro risultati e rispondono alle domande approfondite dei periti durante un colloquio tecnico, a cui viene assegnata una valutazione.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.
- 5.23 Chi è in possesso dell'attestato professionale di controllore di impianti a combustione con indirizzo professionale legna oppure olio e gas secondo il presente regolamento d'esame e punta ottenere anche il secondo indirizzo professionale è esonerato dalla parte 1 dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se si ottiene almeno la nota 4.0 in ogni parte d'esame.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Controllore di impianti a combustione con attestato professionale federale, indirizzo professionale legna**
- **Controllore di impianti a combustione con attestato professionale federale, indirizzo professionale olio e gas**
- **Feuerungskontrolleurin / Feuerungskontrolleur mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Holz**
- **Feuerungskontrolleurin / Feuerungskontrolleur mit eidgenössischem Fachausweis, Fachrichtung Öl und Gas**
- **Contrôleuse de combustion / Contrôleur de combustion avec brevet fédéral, orientation bois**
- **Contrôleuse de combustion / Contrôleur de combustion avec brevet fédéral, orientation huile et gaz**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Combustion Controller, Federal Diploma of Higher Education, Option: Wood**
- **Combustion Controller, Federal Diploma of Higher Education, Option: Oil and Gas**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ.
- 8.2** La Commissione GQ fissa le tariffe secondo le quali vengono remunerati i periti.
- 8.3** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.4** Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 12 settembre 2012 concernente l'esame di professione di controllore di impianti a combustione è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21** I ripetenti in base al regolamento previgente del 12 settembre 2012 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2027.
- 9.22** Chiunque sia in possesso dell'attestato professionale federale di controllore di impianti a combustione ai sensi del diritto previgente è autorizzato a utilizzare il titolo protetto di «controllore di impianti a combustione con attestato professionale federale, indirizzo professionale olio e gas» dopo il sostenimento del primo esame in conformità con il presente regolamento d'esame. Non vengono rilasciati nuovi attestati professionali.
- Chiunque abbia completato con successo i moduli «AT3, Fondamenti di tecnologia del riscaldamento e della combustione (impianti a combustione alimentati a legna)», «MT3 Tecnica di misurazione secondo le raccomandazioni dell'UFAM per il controllo degli impianti a combustione» e «AB3, Interpretazione e valutazione dei risultati delle misurazioni e gestione corretta degli impianti a combustione alimentati a legna» è autorizzato a utilizzare il titolo protetto di «controllore di impianti a combustione con attestato professionale federale, indirizzo professionale legna» dopo il sostenimento del primo esame in conformità con il presente regolamento d'esame. L'autorizzazione deve essere richiesta alla commissione GQ. Non vengono rilasciati nuovi attestati professionali.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° gennaio 2026.

² «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Alpnach, 18 ottobre 2024

feusuisse (Associazione dei fumisti, piastrellisti e costruttori di canne fumarie)



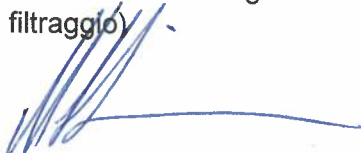
Erich Hänni, presidente feusuisse

ImmoClima Svizzera (ICS)



René Schürmann, presidente ICS

Riscaldamenti a legna Svizzera (Associazione impianti a legna e sistemi di filtraggio)



Markus Heitzmann, presidente Riscaldamenti a legna Svizzera

Spazzacamino Svizzero



Paul Grässli, presidente centrale Spazzacamino Svizzero

Associazione svizzera dei controllori di impianti di combustione (ASCC)

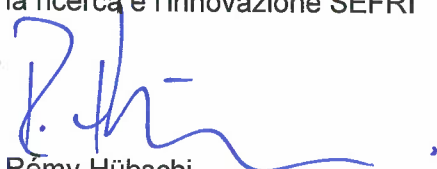


Sascha Dietrich, presidente ASCC

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 9.12.2024

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua